



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

MM/COO/gdia

Roma, 10 settembre 2021

**Spett.le
Consiglio dell'Ordine dei dottori commercialisti
e degli esperti contabili di Savona
Via Paleocapa 17/28
17100 - Savona**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 172/2021 – Quesiti in materia di plurime candidature del medesimo iscritto

Con il Vostro quesito (prot. C.n.d.c.e.c. n. 10034 del 07/09/2021) avete richiesto se i candidati all'elezione del Consiglio dell'Ordine e del Collegio dei Revisori presenti nelle liste elettorali quali 'supplenti' possano candidarsi anche per le elezioni del CPO.

Al fine di poter rispondere al quesito sono necessarie alcune preliminari precisazioni in merito alle modalità di candidatura dell'iscritto alle competizioni elettorali dei vari organi. In primo luogo, la presentazione di liste elettorali è prevista esclusivamente per l'elezione del Consiglio dell'Ordine (v. art. 9, co. 3 del Regolamento per lo svolgimento delle elezioni dei Consigli degli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e del Collegio dei revisori) in cui deve essere indicato il candidato Presidente e i vari consiglieri, mentre la candidatura è singola e individuale sia per l'elezione del Collegio dei Revisori (Revisore Unico) [v. art. 27 Regolamento detto] sia per l'elezione del CPO (v. art. 8, co. 4 del Regolamento per la costituzione e l'elezione dei Comitati Pari Opportunità).

In relazione alle candidature alle dette cariche non è prevista una candidatura quale 'supplente', concorrendo tutti i candidati ad una nomina effettiva; l'unico caso in cui è prevista l'elezione di un 'supplente' è relativo all'elezione del Collegio dei Revisori (o del Revisore unico), in cui oltre i primi tre candidati più votati (o solo il primo nel caso di Revisore Unico) che sono nominati quali membri effettivi, sono nominati supplenti i successivi due (o solo il primo nel caso di Revisore Unico) per ordine di voti conseguiti (v. art. 30, commi 2 e 3 del Regolamento).

Fatta questa premessa può risponderci al quesito nel senso che non vi sono condizioni ostative alla candidatura alla carica di componente del CPO da parte del medesimo soggetto che si sia candidato contestualmente all'elezione del Consiglio dell'Ordine e/o del Collegio dei Revisori. Tuttavia, la successiva elezione del detto candidato alle predette cariche determina una incompatibilità prevista dall'art. 9 del Regolamento per l'elezione del CPO, il quale al comma 1 stabilisce che: "La carica di componente del Comitato Pari Opportunità è incompatibile con quella di: a) componente del Consiglio dell'Ordine, salvo che per il caso del membro designato dal Consiglio dell'Ordine; b) Revisore unico o componente del Collegio dei Revisori territoriale o nazionale...". In tal caso, l'eletto che viene a trovarsi in condizione di incompatibilità può eliminarla visto che all'art. 9, comma 2 del Regolamento l'elezione del CPO dispone che "L'eletto che viene a trovarsi in condizione di incompatibilità deve optare per uno

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI 2/2

degli incarichi entro trenta giorni dal momento in cui si produce l'incompatibilità. In caso di mancato esercizio dell'opzione, l'eletto si intende rinunciatario e il Comitato ne delibera la decadenza, procedendo alla sua sostituzione con il primo dei non eletti'.

Cordiali saluti.

Massimo Miani

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Massimo Miani', written in a cursive style.